



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 35 del 24 Marzo 2020

EMERGENZA COVID-19 -

ORDINANZA N. 11 DEL 20.03.2020: ISTITUZIONE DELLE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
ORDINANZA N. 12 DEL 22.03.2020: MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INDIRIZZATA AGLI OPERATORI UTENTI E STRUTTURE SANITARIE
ORDINANZA N. 13 DEL 22.03.2020: DISPOSIZIONI TECNICHE GESTIONALI PER IL SISTEMA DEI RIFIUTI URBANI

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 20.03.2020, N. 11

Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14. 4

ORDINANZA 22.03.2020, N. 12

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie 16

ORDINANZA 22.03.2020, N. 13

Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani..... 31

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 20.03.2020, N. 11

Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.*Il Presidente della Regione*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 11 del 20/03/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14

SERVIZIO Assistenza Distrettuale Territoriale Medicina Convenzionata e Penitenziaria – (DPF015)

L'Estensore
Dott.ssa Elisabetta Comparetti
(firmato elettronicamente)

Per Il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: 20/03/2020

Prot. n.

Il DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto alla Sanità data: 20/03/2020

Prot.n.

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: 20/03/2020

Prot. n.



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";



Il Presidente della Regione

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 10 del 18 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato in G.U. n° 62 del 9.3.2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” prevede l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (di seguito anche U.S.C.A.) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

DATO ATTO che le Unità speciali di continuità assistenziale:

- sono istituite al fine di consentire al medico di assistenza primaria o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria;
- provvedono alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- sono istituite presso una sede di continuità assistenziale già esistente assicurando il rapporto di una unità speciale ogni 50.000 abitanti;
- ognuna è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta;
- sono attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;



Al Presidente della Regione

- possono farne parte: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza, cui è corrisposto un compenso lordo di € 40,00 all'ora;

VISTO il documento trasmesso dal Coordinamento della Commissione Salute in data 16 marzo 2020, recante indirizzi condivisi per favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al D.L. 14/2020;

RICHIAMATA la nota del Dipartimento Sanità, prot n° RA71425 del 10 marzo 2020, in cui si è richiesto alle Aziende USL di trasmettere con urgenza una proposta di piano per l'individuazione delle sedi di continuità assistenziale dove poter istituire le USCA, per le finalità e alle condizioni stabilite dalla succitata normativa;

VISTI i riscontri pervenuti dalle Aziende USL, come di seguito indicato:

- Nota prot. 38705/20 del 12/03/2020 (Pescara)
- Nota prot. 58255/20 del 13/03/2020 (Avezzano-Sulmona-L'Aquila)
- Nota prot. 16389U20/CH del 13/03/2020 (Lanciano-Vasto-Chieti)
- Nota prot. 26879/20 del 13/03/2020 (Teramo);

DATO ATTO della necessità:

- di istituire le Unità speciali di continuità assistenziale su tutto il territorio regionale, secondo le proposte formulate dalle Aziende USL;
- di avviare immediatamente procedure per acquisire la disponibilità di personale medico interessato, ai sensi del D.L. citato;
- di stabilire che le Aziende USL provvedano all'attivazione delle USCA dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Sanità della Regione;

CONSIDERATO che per il funzionamento delle USCA, sulla base di quanto indicato nel documento della Commissione Salute, ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica del territorio interessato, e che pertanto le Aziende USL devono provvedere alla dotazione di personale necessaria alle USCA attive tenendo conto che le stesse devono garantire il servizio attivo sette giorni su sette dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

PRECISATO che le spese sostenute per il funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere oggetto di separata contabilizzazione e trovano copertura con le risorse finanziarie di cui all'art. 17 del D.L. 14/2020;

PRECISATO che ai sensi di legge le disposizioni di cui al presente provvedimento sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di istituire le Unità speciali di continuità assistenziale, per le finalità di cui in premessa, come da documento allegato al presente atto (Allegato A);



Il Presidente della Regione

2. di stabilire che le Aziende USL avviino immediatamente, dall'adozione del presente atto, procedure per acquisire la disponibilità di personale medico interessato ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, secondo quanto indicato nell'allegato A;
3. di stabilire che le Aziende USL provvedano alla pianificazione e attivazione delle USCA secondo quanto specificato nell'allegato A) al presente atto, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Sanità della Regione;
4. di stabilire che ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica del territorio interessato, e che pertanto le Aziende USL devono provvedere alla dotazione di personale necessaria alle USCA attive tenendo conto che le stesse devono garantire il servizio attivo sette giorni su sette dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

20 marzo 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO
UNITA' SPECIALI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

1) Funzioni delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.)

Le U.S.C.A. sono istituite presso le Aziende USL per la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività ordinaria, in ottemperanza a quanto previsto all'Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09/03/2020).

Le U.S.C.A. effettuano l'assistenza domiciliare a favore di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

2) Programmazione regionale delle Sedi di Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Sulla base delle indicazioni e dati pervenuti dalle Aziende USL, la programmazione regionale delle Unità speciali di continuità assistenziale è delineata come da schema seguente:

AZIENDA USL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA

Area L'Aquila	Sede Tornimparte	50.000
	Sede San Demetrio ne' Vestini	50.000
Area Marsica	Sede Avezzano	50.000
	Sede Pescina	35.000
	Sede Tagliacozzo	40.000
Area Peligno Sangrina	Sede Sulmona	50.000
	Sede Castel di Sangro	20.000

AZIENDA USL LANCIANO VASTO CHIETI

Area distrettuale 1	N° 3 unità	
Area distrettuale 2	N° 2 unità	
Area distrettuale 3	N° 2 unità	

AZIENDA USL PESCARA

Pescara	Sede 1 – PESCARA	120.436
	Sede 2 – PESCARA	
Montesilvano	Sede - MONTESILVANO	54.474
Città S. Angelo, Elice, Picciano, Penne, Farindola,	Sede - PENNE	ca. 50.500

ALLEGATO "A"

Montebello di Bertona, Collecervino, Cappelle sul Tavo, Villa Celiera, Loreto Aprutino		
Spoltore, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Catignano, Civitella Casanova, Vicoli, Carpineto della Nora, Civitaquana, Brittoli, Nocciano	Sede - CEPAGATTI	ca. 49.000
Scafa, Manoppello, Popoli, Cugnoli, Pietranico, Alanno, Corvara, Turrivalignani, Torre de' Passeri, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Bussi s.T., San Valentino in A.C., Rosciano, Serramonacesca, Bolognano, Lettomanoppello, Abbatteggio, Roccamorice, Tocco da Casauria, Salle, Caramanico T., Sant'Eufemia a Maiella	Sede - SCAFA	ca. 45.000

AZIENDA USL TERAMO

Teramo, Castellalto, Canzano	Sede – TERAMO	63.349
Basciano, Castel Castagna, Castelli, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano, Penna S. Andrea, Pietracamela, Rocca S. Maria, Tossicia, Torricella Sicura	Sede – MONTORIO AL VOMANO	26.888
Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Tortoreto	Sede – MARTINSICURO	52.066
Ancarano, Bellante, Campli, Civitella del Tronto, Mosciano S. Angelo, Nereto, S. Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Valle Castellana	Sede – SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	53.181

ALLEGATO "A"

Giulianova, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi	Sede - ROSETO	60.057
Arsita, Atri, Bisenti, Castilenti, Castiglione M.R., Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Pineto, Silvi	Sede - ATRI	53.537

In coerenza con quanto indicato dalla Commissione Salute, il numero di Unità da attivare e lo standard di 50.000 abitanti è da considerarsi indicativo ed è direttamente proporzionale alla situazione emergenziale della diffusione del virus SARS-CoV-2, così come l'individuazione prioritaria delle sedi delle U.S.C.A. sarà correlata alla valutazione della necessità di sorveglianza di un numero congruo rispetto alla casistica.

Ne consegue che, ai fini dell'attivazione, il numero e la dislocazione delle sedi vengono individuati dall'Azienda USL sulla base di una urgente pianificazione che tenga conto della casistica ovvero del bisogno di assistenza domiciliare per le persone affette da COVID-19.

Pertanto, ogni ASL provvede per livelli di priorità crescente in relazione alle necessità di sorveglianza ad organizzare le U.S.C.A. per il proprio ambito territoriale di competenza. A tal fine, entro tre giorni dall'approvazione del presente documento, ciascuna ASL dovrà definire

- Le U.S.C.A. da attivare e l'area territoriale di competenza;
- La logistica (sede, modalità di comunicazione, modulistica, ecc.).

Di tale pianificazione e, di seguito, dell'attivazione delle USCA deve essere data tempestivamente notizia al Dipartimento Sanità della Regione.

3) Funzionamento U.S.C.A.

Il Medico U.S.C.A. viene attivato (con nominativo e indirizzo dei pazienti) direttamente dal medico di medicina generale (di assistenza primaria o continuità assistenziale, di seguito anche definiti MMG) o dal pediatra di libera scelta (di seguito PLS) e dopo che questi abbiano fatto attività di triage, al fine di evitare che i pazienti con sintomatologia, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata e con conferma di COVID-19 si rechino presso gli ambulatori dei medici di assistenza primaria, dei pediatri di libera scelta, dei medici di continuità assistenziale o nei Pronto Soccorso.

1	Paziente positivo asintomatico	Nessun intervento, sorveglianza sanitaria ed eventuale contatto telefonico con il MMG
2	Paziente positivo con sintomi respiratori lievi (febbre > 37,5 °C; tosse e sintomi da raffreddamento, senza dispnea)	Contatto telefonico quotidiano del MMG e valutazione caso per caso in relazione ad età del paziente e comorbidità note
3	Paziente positivo con sintomi respiratori lievi ma con età > 70 anni e/o presenza di comorbidità o rischio di aumentata mortalità (febbre > 37,5 °C; tosse da lieve a moderata o incremento progressivo della tosse)	Attivazione Unità Speciali di Continuità Assistenziale

ALLEGATO "A"

4	Pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero o dimessi con patologia COVID-19 diagnosticata e con sintomatologia come da punto 3	Attivazione Unità Speciali di Continuità Assistenziale
5	Paziente con Sintomi respiratori anche modesti ma febbre che perdura oltre 4° gg o presenza di dispnea con positività COVID 19	Attivazione Unità Speciali di Continuità Assistenziale
6	Paziente con sintomi severi (ARDS o insufficienza respiratoria globale, scompenso emodinamico, insufficienza multiorgano)	118

Il medico U.S.C.A. potrà, prima di effettuare l'intervento, contattare telefonicamente il paziente da visitare per verificarne le condizioni di salute e programmare l'intervento. Spetterà al medico U.S.C.A. decidere, in base alle richieste ricevute e a quelle eventualmente rimaste inevase nei giorni precedenti, con quale priorità effettuare le visite. Il medico U.S.C.A. è tenuto a compilare un report quotidiano, a fine turno, sulle attività domiciliari svolte, da inviare al Dipartimento di Prevenzione di riferimento.

L'Azienda USL predispone apposita modulistica per la registrazione degli interventi. Dovrà, in particolare, essere prevista apposita modulistica per la rendicontazione degli interventi effettuati, che il Medico U.S.C.A. deve trasmettere al MMG o PLS che ne hanno fatto richiesta, in cui sia riportato l'esito degli stessi e relative eventuali valutazioni.

Al termine di ogni visita sarà compito del medico U.S.C.A. chiudere la prestazione effettuata attraverso la compilazione di apposita modulistica e dare comunicazione al MMG e PLS rispetto agli esiti delle visite effettuate. I parametri da registrare sono:

- temperatura corporea e rapida valutazione clinica (alterazione o meno dello stato mentale) obiettività riscontrata all'auscultazione del torace; capacità di alimentarsi ed idratarsi in modo autonomo e sufficientemente adeguato;
- FR e SpO2 al pulsiossimetro, in aria ambiente, a riposo e se possibile, dopo avere fatto camminare il paziente nella camera;
- FC e PA, chiedere al paziente se riesce ad urinare come al solito.

Non rientra fra i compiti del medico U.S.C.A. redigere alcun atto certificativo che deve rimanere in capo al MMG e PLS, opportunamente informati.

Il medico U.S.C.A., in base al quadro clinico evidenziato, potrà disporre, previa consultazione con il MMG/PLS, la permanenza al domicilio con supporto terapeutico o ricovero in caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnostico o di condizioni cliniche critiche con attivazione del 118 e comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL.

I medici dell'U.S.C.A., per lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale che dovrà essere utilizzato esclusivamente per la gestione dei pazienti da trattare ai sensi dell'art. 8 D.L. 14/2020.

ALLEGATO "A"

4) Conferimento degli incarichi

Le Aziende USL provvedono al conferimento degli incarichi dei medici da inserire nelle U.S.C.A. previa acquisizione della disponibilità di medici interessati, individuati tra le categorie di cui al D.L. 14/2020, ovvero: medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, laureati in medicina abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

Tenuto conto delle necessità di provvedere alla istituzione urgente delle U.S.C.A., ai fini del reclutamento dei medici da inserire nelle U.S.C.A., le Aziende USL provvedono mediante:

- pubblicazione di avviso aziendale di disponibilità;
- e/o in caso di urgenza, chiamata diretta, preferibilmente rivolta:
 1. ai medici di continuità assistenziale titolari o supplenti nell'ambito territoriale dell'Unità speciale;
 2. ai medici inseriti nelle graduatorie aziendali già approvate per il conferimento degli incarichi provvisori/di sostituzione e/o ai medici inseriti nella graduatoria regionale per la medicina generale, limitatamente alle categorie interessate.

Al fine del conferimento degli incarichi, ove si possa procedere alla graduazione degli interessati, le disponibilità dovranno esser considerate secondo l'ordine definito nel D.L. 14/2020, ovvero:

- richieste dei medici di continuità assistenziale titolari o supplenti;
- richieste dei medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
- in via residuale, richieste dei laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

In subordine, nell'ambito di ciascuna categoria, l'ordine di graduazione è il seguente:

- i medici di continuità assistenziale e i medici abilitati saranno graduati secondo l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione;
- i medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale saranno ordinati secondo la frequenza, nell'ordine, del III, II, I anno di corso.

Ove necessario e in estremo subordine, si applicheranno i seguenti criteri di priorità: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea, anzianità di laurea.

5) Locali e dotazioni dei medici

Le Aziende individuano i locali preposti ad accogliere le U.S.C.A., con ambiente dedicato alla vestizione/svestizione e altro ambiente da utilizzarsi come ufficio per attività di documentazione-postazione per comunicazione informatica e per lo stazionamento.

Gli ambienti devono essere dotati di collegamento telefonico (cellulare aziendale) con numero conosciuto solo dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'ambito territoriale in cui opera l'U.S.C.A. e possibilità di comunicare con i Servizi di Pronto Soccorso, Servizi Prevenzione e Igiene, Infettivologia, ecc..

Gli ambienti non devono essere accessibili al pubblico.

ALLEGATO "A"

Le Aziende dotano tutti i medici e il personale delle U.S.C.A. dei dispositivi di protezione Individuale (DPI) previsti dal Documento "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Versione del 14 marzo 2020". Roma: Istituto Superiore di sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020).

E' compito delle Aziende USL provvedere, inoltre, alla fornitura di un numero adeguato di DPI e al rifornimento delle scorte che devono essere disponibili ad ogni inizio turno.

In assenza di adeguato kit DPI il medico dell'U.S.C.A. non potrà svolgere attività clinica che preveda contatto con i casi sospetti.

Le sedi devono altresì essere dotate dei corretti sistemi di smaltimento di tali rifiuti (trattati come materiale infetto categoria B), e devono essere garantite accurate opere di pulizia delle superfici e degli ambienti con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero.

Le Aziende forniscono alle U.S.C.A. un'auto aziendale (e, ove possibile, un collaboratore: infermiere/O.S.S./autista) con attrezzatura diagnostica (saturimetro, termometro a distanza, misuratore di P.A., farmaci di urgenza, ed ogni altro presidio medico necessario per gli interventi). Dovrà essere garantita, inoltre, la sanificazione accurata dell'auto aziendale con opportuni disinfettanti dopo ogni intervento.

6) Formazione

Le Aziende USL provvedono, a seguito del reclutamento dei medici incaricati U.S.C.A., a organizzare e svolgere (anche in streaming, con docenti appartenenti ai Servizi di Prevenzione, Infettivologia, ecc.) un corso di formazione che dovrà concernere in particolare i seguenti argomenti:

- Trattamento domiciliare del paziente affetto da COVID-19;
- Modalità di infezione da COVID-19;
- Mezzi di prevenzione e di protezione, corretta attuazione delle pratiche di vestizione/svestizione;
- Uso dei dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi nei contatti con i soggetti malati e loro successiva gestione fino allo smaltimento.

7) Impegno orario e trattamento economico

Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 € lordi.

La durata dell'incarico e l'impegno orario verranno concordate tra l'Azienda ed il professionista a seconda della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziale e comunque secondo quanto previsto dal D.L. 9/3/2020 n. 14. Se la situazione emergenziale e organizzativa lo consentono, l'impegno orario settimanale deve essere contenuto nei limiti massimi di cui all'art. 65 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

ALLEGATO "A"

8) Copertura assicurativa

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 73 "Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi" del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, l'Azienda provvede ad assicurare i medici incaricati per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle attività di cui alla presente contrattazione.

ORDINANZA 22.03.2020, N. 12

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie*Al Presidente della Regione***ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****n. 12 del 22 marzo 2020****DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)****Oggetto:** Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie**SERVIZIO:** Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

SERVIZIO: Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale - ICT - (DPF017)

L'Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
vacante

Al Direttore REGIONALE

data: **22 marzo 2020**Prot. n. **2863 /20 / DPF010**

II DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **22 marzo 2020**Prot. n. **2863 /20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale

data: **22 marzo 2020**Prot. n. **2863 /20**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;



Il Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 10 marzo 2020 recante "Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

PRESO ATTO dell'attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

*Al Presidente della Regione*

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell’8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell’11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell’istituzione di un “Comitato regionale sanitario per l’emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza”;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l’altro, prevede che la Giunta Regionale si avvalga dell’attività di un Comitato Regionale per l’Emergenza-Urgenza;

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante “Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo” (CREA);

VISTA la DGR 602 del 25.10.2017 “Approvazione disciplinare tecnico -Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza”;

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 “Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo”;

VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

ATTESA la necessità di adottare misure relative alla sicurezza sanitaria visti anche l’art. 34, comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, le Circolari del Ministero della Salute n. 3572-18/03/2020-GAB-GAB-P del 18.03.2020 e n. 9480 del 19.03.2020 e il documento ISS “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale Sars-CoV-2”;

ATTESA altresì la necessità di adottare un sistema telematico di rilevazione dei posti letto (integrato con l’attuale sistema informatico di rilevazione dei posti letto, il cui disciplinare tecnico è stato approvato con DGR 602/2017) destinati a pazienti Covid-19 ospedalizzati con sintomi o critici in modo da fornire in tempo reale lo stato di implementazione dei posti letto ordinari o aggiuntivi disponibili nei singoli presidi ospedalieri regionali per l’emergenza Covid-19, di particolare rilevanza ai fini della prossima dotazione di dispositivi medici;

VISTO il verbale rimesso dal Comitato tecnico CREA riunitosi in data 19.03.2020 in modalità di videoconferenza e acquisito al protocollo regionale prot. RA/80871/2020 e recante i documenti “Covid-19:



Il Presidente della Regione

procedure operative per la sicurezza e la sorveglianza del personale del sistema sanitario regionale” e la “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” ;

CONSIDERATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l’Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l’emergenza Covid-2019;

VALUTATA l’esigenza di adottare ulteriori misure, adeguate e proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure tutela del personale sanitario;

RICHIAMATA la circolare n.0006337-27/02/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, recante “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico”;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 0009774-20/03/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, recante << Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.”>> con la quale - in accordo con quanto sostenuto dai principali Organismi di controllo sanitario internazionale – sono state fornite indicazioni per quanto attiene il *contact tracing*

PRESO ATTO del ‘Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico’ - redatto dal gruppo di lavoro permanente del Consiglio superiore di sanità - circa il ruolo degli asintomatici nella dinamica della diffusione epidemica di COVID-19.

PRECISATO che la precitata circolare n. 0009774 del 20/03/202 del Ministero della Salute stabilisce espressamente che “...nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, la presentazione di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore...”;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto suesposto, di dover garantire l’accesso ai test molecolari per la diagnosi di COVID-19 prioritariamente agli operatori sanitari maggiormente esposti al rischio operativo ed ai contatti nelle aree ad elevata incidenza di polmoniti da COVID-19, in linea con quanto indicato nella circolare n. 0009774 del 20/03/202 del Ministero della Salute;

RITENUTO di dover recepire integralmente il documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” siccome proposto dal CREA (**allegato 1**) ed il documento “Covid-19: procedure operative per la sicurezza e la protezione del personale del sistema sanitario regionale” (**allegato 2**), rinviando la definizione delle procedure per la sorveglianza agli indirizzi del Gruppo Tecnico Scientifico regionale di cui alla DGR n. 139 del 11/03/2020;

RITENUTO altresì di dover rinviare al Gruppo Tecnico Scientifico regionale di cui alla DGR n. 139 del 11/03/2020 le valutazioni sull’eventuale ampliamento della capacità diagnostica regionale ed all’utilizzo di test sierologici di screening, anche ai fini delle valutazioni epidemiologiche del caso;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure, programmatiche ed operative, nonché di risposta e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2;

ORDINA

-ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-



Al Presidente della Regione

1. di recepire integralmente il documento “Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19” siccome proposto dal CREA (**allegato 1** – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di porre in capo alle Direzioni Sanitarie Aziendali la responsabilità della corretta compilazione e dell’aggiornamento del cruscotto di monitoraggio di cui all’allegato 1 di cui al punto precedente la cui attivazione è in carico al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;
3. di raccomandare l’adozione delle misure di sicurezza e protezione del personale del SSR dettagliate in **Allegato 2** recante “Covid-19: procedure operative per la sicurezza e la protezione del personale del sistema sanitario regionale” – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - in applicazione del Rapporto ISS COVID-19, n.2/2020, aggiornato al 14 marzo 2020 e degli indirizzi ribaditi nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico in data 17 marzo 2020;
4. di disporre l’accesso ai test molecolari per la diagnosi di COVID-19 prioritariamente agli operatori sanitari maggiormente esposti al rischio operativo ed ai contatti nelle aree ad elevata incidenza di polmoniti da COVID-19, in linea con quanto indicato nella circolare n. 0009774-20/03/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;
5. di rinviare al Gruppo Tecnico Scientifico regionale di cui alla DGR n. 139 del 11/03/2020 la definizione delle procedure per la sorveglianza nonché le valutazioni sull’eventuale ampliamento della capacità diagnostica regionale e sull’utilizzo di test sierologici di screening, anche ai fini delle valutazioni epidemiologiche del caso;
6. di ritenere automaticamente modificate le indicazioni di cui all’allegato 2, a seguito di eventuali aggiornamenti delle indicazioni operative promananti dall’Istituto Superiore di Sanità e/o dal Ministero della Salute in base alla evoluzione delle conoscenze in merito;
7. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

22 marzo 2020

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente

Segue Allegato

Allegato 1

**Gestione informatizzata dei posti letto COVID-19**

Valutato l'evolvere della situazione epidemiologica del contagio da COVID-19, è fortemente raccomandata l'implementazione in tempo reale di un cruscotto telematico relativo ai posti letto programmati, attivati ed occupati, da destinare ai pazienti COVID-19, eventualmente integrato con l'attuale "Sinottico" EMMA© già a disposizione della Regione. È emersa l'opportunità di evidenziare i posti letto COVID in IP separato, con autenticazione in lettura (unica per regione) e in scrittura e modifica (4 profilazioni) per le 4 ASL, con credenziali che saranno fornite alle Direzioni Sanitarie aziendali, le quali le condivideranno con il *pool* di rianimatori, infettivologi e pneumologi responsabili della gestione dei reparti Covid e NO Covid. A loro volta, le U.O. di T.I., M.I. e Pneumologia/altri reparti cureranno la custodia/condivisione delle credenziali a beneficio del personale di reparto ai fini del relativo, obbligatorio aggiornamento. In questa fase emergenziale si opta per non moltiplicare le profilazioni di utenze. In caso di occasionale mancato aggiornamento quotidiano, la Regione si sostituisce all'aggiornamento da remoto con i dati rilevati e validati dalle Direzioni Sanitarie Aziendali. Gli utenti profilati per il tramite delle Direzioni Sanitarie dovranno avere permessi di modifica anche per le dotazioni di rianimazione generalista (già presenti nel Sinottico EMMA©) in quanto, col mutare del quadro epidemiologico, potrebbe essere necessario adibire posti a COVID-19 p.l. generalisti di rianimazione, con tutte le possibili segregazioni logistiche. Va evitata ogni duplicazione di dato. A titolo esemplificativo, se nel singolo presidio sono disponibili x posti di rianimazione generale e y posti aggiuntivi (distinti tra programmati e occupati) di rianimazione COVID-19, ogni p.l. che sia non aggiuntivo ma funzionalmente adibito a COVID-19 dalla rianimazione generalista (anche se fisicamente collocato in altro reparto, es. in M.I.) va sottratto (x-1) al campo "totali" e "occupati" della rianimazione generale e aggiunto al campo "totali" e/o "occupati" (y+1) della rianimazione COVID-19. È naturalmente possibile il processo inverso. Il layout evidenzierà i link "Tutte, Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila" e i reparti interessati saranno "ANEST. E RIAN - COVID19", e - esclusivamente per i pazienti non critici - "MALATTIE INFETTIVE-COVID19", "PNEUMOLOGIA-COVID19", "MEDICINA-COVID19" / ALTRO. Inoltre, ai fini della contabilità delle attrezzature necessarie, il reparto (es. malattie infettive, pneumologia, medicina, etc) che abbia in cura un paziente in terapia subintensiva valorizzerà - senza alcuna duplicazione del dato di posti generalisti e aggiuntivi del reparto stesso - i p.l. dei citati pazienti nei record "SUBINTENSIVA-COVID19". Al momento non va data evidenza dell'eventuale presenza di posti letto di pressione negativa o in postazione singola. Nel tracciato record, ai campi "totali, Occup., Liberi, Prenot., Dimiss." vanno aggiunti "P.L. programmati per COVID-19" e "data attivazione". I campi "Ospedale" dovranno essere alimentati con i Presidi Ospedalieri di Ortona, Atessa, Penne e Popoli. In questa fase emergenziale si richiede l'estrazione e il salvataggio in formato csv dello stato degli aggiornamenti allo stesso orario della giornata. Atteso il possibile allestimento di nuovi reparti anche in presidi che attualmente ne sono sprovvisti, dovrà essere prevista la possibilità di implementarne di nuovi.

La corretta e aggiornata gestione informatizzata dei posti letto dedicati a pazienti COVID-19 compete alla responsabilità delle direzioni aziendali.

Allegato 2



COVID-19

**Procedure Operative per la Sicurezza e Protezione del
Personale del Sistema Sanitario Regionale**

Razionale

La Regione Abruzzo recepisce le indicazioni contenute nel rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020, aggiornato al 14 marzo 2020, per un utilizzo razionale delle protezioni infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie.

Le presenti indicazioni sono emanate in attuazione di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze scientifiche, l'art. 34, comma 3, del D.L. n. 9/2020 che cita *“In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari”*.

Risulta di fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.

Pertanto, oltre alle misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio, sono necessarie precauzioni aggiuntive per gli operatori sanitari al fine di preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e socio-sanitario. Tali precauzioni includono l'utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso *droplet* e per contatto, oltre a specifiche procedure a rischio di generare aerosol.

In particolare, nell'attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale di disponibilità di DPI è importante recepire le seguenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) relativamente alla necessità di ottimizzare il loro utilizzo, implementando strategie a livello di Paese per garantirne la maggiore disponibilità possibile agli operatori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Si raccomanda alle Direzioni aziendali di organizzare e garantire l'adeguato approvvigionamento dei DPI e di effettuare azioni di sostegno al corretto e appropriato utilizzo dei DPI, anche attraverso attività proattive quali sessioni di formazione/informazione per la sicurezza, e avvalendosi delle funzioni competenti (referenti per il rischio infettivo, risk manager, SPP, ecc.). Una serie di attività di formazione a distanza sulla prevenzione e controllo della infezione da SARS-CoV-2 sono disponibili sulla piattaforma EDUISS di formazione dell'Istituto Superiore di Sanità (<https://www.eduiss.it>).

Molto importante è fare indossare tempestivamente a tutti i pazienti che presentino sintomi respiratori acuti una mascherina chirurgica, se tollerata. Inoltre, quando le esigenze assistenziali lo consentono, rispettare sempre nelle relazioni col paziente la distanza di almeno un metro.

Dispositivi di Protezione Individuale

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo dipende da:

- tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;
- tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell'espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva).

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che gli operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò non è necessario a fini assistenziali. È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l'organizzazione del lavoro al fine di evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta. Inoltre, in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l'uso della stessa mascherina chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al massimo.

In tabella 1 sono specificati i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività lavorativa in concreto svolta.

Compete alla responsabilità delle Direzioni Sanitarie Aziendali e di Presidio il controllo del rispetto delle raccomandazioni di seguito indicate.

Tabella 1: DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell'indicazione.

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
Aree di degenza			
Stanza di pazienti COVID-19¹	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici).	Assistenza diretta a pazienti COVID-19.	Mascherina chirurgica. Camice monouso/grembiule monouso. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
		Procedure che generano Aerosol.	FFP2 o FFP3. Camice/grembiule monouso idrorepellente. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
		Esecuzione tampone oro e rinofaringeo.	FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile. Camice monouso. Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera). Guanti.
	Addetti alle pulizie (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti; formazione e addestramento specifici).	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19.	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso. Guanti spessi. Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche). Stivali o scarpe da lavoro chiuse.
	Visitatori (necessario limitare l'accesso) ² .	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19, qualora eccezionalmente permesso.	Mascherina chirurgica. Camice monouso. Guanti.
Altre aree di transito e trasporto interno dei pazienti (ad esempio reparti, corridoi)	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari.	Nessuna attività che comporti contatto con pazienti COVID-19.	Non sono necessari DPI. Indossare mascherina chirurgica e guanti monouso solo in caso di trasporti prolungati (tempo superiore a 15 minuti).

¹ In UTI l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifying Respirator (PAPR) o sistemi equivalenti.

² Il numero di visitatori dovrebbe essere limitato. Se i visitatori devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI; questo dovrebbe essere supervisionato da un operatore sanitario.

Triage (in ambito ospedaliero per accettazione utenti)	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di esposti; formazione e addestramento specifici).	Screening preliminare che non comporta il contatto diretto.	Vetrata, interfono, citofono. In alternativa mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro se possibile o indossare mascherina chirurgica.
	Pazienti con sintomi respiratori.	Qualsiasi.	Mantenere una distanza dall'operatore di almeno 1 metro (in assenza di vetrata e interfono). Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente. Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata ventilazione se possibile; alternativamente, collocazione in area separata sempre a distanza di almeno 1 metro da terzi.
	Pazienti senza sintomi respiratori.	Qualsiasi.	Non sono necessari DPI. Mantenere una distanza dagli altri pazienti di almeno 1 metro.
Laboratorio di riferimento regionale e nazionale ISS	Tecnici di laboratorio (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di operatori esposti; formazione e addestramento specifici).	Manipolazione di campioni respiratori.	Laboratorio BSL di classe 3 (coltura per isolamento del virus) con procedure e DPI conseguenti.
			Laboratorio BSL di classe 2 (diagnostica con tecniche di biologia molecolare) con procedure e DPI conseguenti.
Aree amministrative	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari.	Attività amministrative che non comportano contatto con pazienti COVID- 19.	Non sono necessari DPI. Mantenere una distanza dagli utenti di almeno 1 metro.

Nel caso in cui un caso sospetto di COVID-19 dovesse avere accesso in un Ambulatorio territoriale, si rimanda alla Sezione "Strutture sanitarie" box Triage; contattare a cura dell'operatore sanitario dell'Ambulatorio il numero verde regionale/112, avendo cura di acquisire i nominativi e i recapiti di tutto il personale e dell'utenza presente in sala d'attesa, sempre considerando la distanza dal caso sospetto di COVID-19 inferiore a 1 metro, prima che tali soggetti abbandonino la struttura.

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19			
Ambulatori	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori.	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori.	I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggiore rischio.
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata.
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI.
	Operatori addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori. Areare gli ambienti dopo l'uscita del paziente e prima di un nuovo ingresso.	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso. Guanti spessi. Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche). Stivali o scarpe da lavoro chiuse.
Sale di attesa	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mascherina chirurgica se tollerata. Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri; se tale soluzione non è adottabile assicurare la distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti.
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI. Distanza di almeno 1 metro
Aree amministrative	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	Attività amministrative	Non sono necessari DPI
Triage	Operatori sanitari	Screening preliminare senza il contatto diretto ³	Non sono necessari DPI mantenuta la distanza di almeno un metro, altrimenti mascherina chirurgica
	Pazienti con sintomi respiratori	Qualsiasi	Mantenere la distanza dall'operatore di almeno 1 metro. Mascherina chirurgica se tollerata.
	Pazienti senza sintomi respiratori	Qualsiasi	Non sono necessari DPI.

³ Questa categoria include l'utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro.

	Accompagnatori	Accesso in stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta.	Mascherina chirurgica.
Assistenza a domicilio	Operatori sanitari	Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19.	Mascherina chirurgica. Camice / grembiule monouso. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
	Caso sospetto con sintomi respiratori-paziente COVID-19.	Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19.	Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente.

Contesto di lavoro	Destinatari dell'indicazione (operatori/pazienti)	Attività	Tipologia di DPI o misure di protezione
Ambulanza o mezzi di trasporto			
Ambulanza o mezzi di trasporto	Operatori sanitari	Trasporto sospetto caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento.	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso idrorepellente. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
	Addetti alla guida	Solo guida del mezzo con sospetto o confermato caso di COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente senza circuiti di ricircolo dell'aria tra i due compartimenti del mezzo.	Mantenere la distanza di almeno 1 metro. Non sono necessari DPI.
		Assistenza per carico e scarico del paziente sospetto o confermato per COVID-19.	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso idrorepellente. Guanti. Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera.
		Nessun contatto diretto con paziente sospetto per COVID-19 ma senza separazione del posto di guida da quello del paziente.	Mascherina chirurgica.

	Paziente con sospetta infezione da COVID-19.	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento.	Mascherina chirurgica se tollerata ⁴ .
	Addetti alle pulizie delle autoambulanze.	Pulizie dopo e durante il trasporto dei pazienti con sospetta infezione da COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento (alla fine del trasporto del paziente, nel caso in cui sia possibile areare il mezzo, mascherina chirurgica).	Mascherina chirurgica. Camice/grembiule monouso idrorepellente. Guanti spessi. Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche). Stivali o scarpe da lavoro chiuse.

⁴Se il paziente con sintomi non tollera la mascherina chirurgica e l'esame obiettivo comporta l'avvicinamento all'apparato respiratorio del paziente, al fine di evitare successive ricerche dei contatti e possibili allontanamenti del personale sanitario è raccomandato usare la mascherina chirurgica con visiera.

ORDINANZA 22.03.2020, N. 13

Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

ORDINANZA n. 13 del 22/03/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani.

PREMESSO che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13 pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020; che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

VISTI i seguenti provvedimenti emanati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020 avente per oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e le successive Ordinanze emanate e pubblicate sulla *home page* della Regione Abruzzo; in particolare l'OPGR n. 10 riferita all'istituzione all'interno del territorio regionale di "Zone Rosse COVID-19" nei Comuni interessati ed in cui, per la gestione dei rifiuti urbani, sono applicabili le disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la DGR n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il Regolamento UE n. 2016/679 – "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation)", in vigore dal 25 maggio 2018;

VISTA la nota prot.n. COVID/0015112 del 19/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, (agli atti del SGR), avente per oggetto: "Emergenza COVID 19 - Tutela dei dati personali", con la si comunica che: "omissis ... l'inoltro dei dati personali ai Comuni è necessario per garantire la doverosa assistenza alla popolazione bisognevole, .. omissis ... provvedere direttamente all'inoltro dei dati direttamente ovvero indirettamente per il tramite della Prefettura territorialmente competente. .. omissis";

RICHIAMATA la nota prot.n. 7198 del 04/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stati emanati alcuni indirizzi riguardanti la fase di raccolta dei rifiuti urbani e fornito alcune raccomandazioni di natura comportamentale e procedurale indirizzate rispettivamente ai cittadini ed agli operatori del servizio pubblico, distinguendo le utenze interessate nel modo seguente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove **soggiornano** soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. Rifiuti urbani prodotti da popolazione generale, in abitazioni dove **non soggiornano** soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

RICHIAMATA la nota del MATTM avente per oggetto: "Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota", con la quale lo stesso ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata da UTILITALIA, nella quale si evidenzia le difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID -19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti (agli atti del SGR);

RICHIAMATA la nota prot.n. 54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità - Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria (agli atti del SGR), con la quale sono state dettate nuove indicazioni e chiarimenti in relazione all'emergenza COVID-19, e che in particolare prevede che per quanto riguarda l'eliminazione dei rifiuti: " .. i rifiuti devono essere trattati e eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)."

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 del 12/03/2020 (agli atti del SGR), in cui sono stati disposti i primi indirizzi ai Comuni ed ai Gestori dei servizi ed in particolare perché siano:

- forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti quotidianamente a seguito dell'aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;
- emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il "prelievo dei rifiuti urbani" da utenze eventualmente interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in attuazione di specifiche disposizioni delle competenti Autorità sanitarie;
- previste delle intensificazioni dell'attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce;

- verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di “front/office” amministrativo delle aziende di igiene ambientale.

PRESO ATTO della **nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (agli atti del SGR), avente per oggetto: *“Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota”*, con la quale il MATTM delinea soluzioni alle difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale connessa al COVID-19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti: frazioni da raccolta differenziata, rifiuti avviati a recupero o smaltimento, fanghi di depurazione degli impianti di trattamento di reflui urbani;

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni pervenute per iscritto (agli atti del SGR) e per le vie brevi al Servizio Gestione Rifiuti, risulta che:

- gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani abbiano adottato o siano in procinto di adottare, specifiche iniziative in considerazione di quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità con il documento sopra richiamato e manifestano difficoltà nell’organizzazione di servizi dedicati alle utenze;
- titolari/gestori di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti hanno comunicato che si è determinata una improvvisa indisponibilità di tutti i recapiti esteri, verso i quali erano state programmate le spedizioni transfrontaliere di CSS, già notificate ed autorizzate ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE e con la conseguente saturazione delle limitate capacità di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo funzionali alla prosecuzione del servizio;
- titolari/gestori di servizi di raccolta di rifiuti hanno segnalato l’aumento dei quantitativi stoccati negli impianti a seguito della chiusura di impianti di gestione dei rifiuti riciclabili o recupero energetico.

PRESO ATTO che il SGR in collaborazione con il Presidente dell’AGIR ed alcuni Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, operanti sul territorio regionale per la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana ed impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, anche attraverso aziende affidatarie, hanno organizzato un apposito incontro (in modalità skype) in data 17/03/2020, nel quale sono stati esaminate le diverse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani, alla luce degli indirizzi emanati dall’ISS con la nota sopra richiamata ed in presenza di primi casi di utenze rientranti nelle due macro-categorie di rifiuti previste dalla stessa;

CONSIDERATO che nella riunione, dopo attento esame dei problemi rilevati, si è addivenuti all’elaborazione di alcuni indirizzi operativi per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana e un corretto servizio di ritiro e smaltimento finale dei rifiuti urbani prodotti da utenze rientranti nelle due macro-categorie di rifiuti di cui alla richiamata nota dell’ISS, fermo restando le compatibilità con gli assetti del sistema impiantistico interessato e garantendo, comunque, elevati livelli di tutela della salute e dell’ambiente;

CONSIDERATO che il SGR ha provveduto, considerata l’urgenza, a richiedere con e-mail del 19/03/2020 un apposito parere tecnico all’ARTA Abruzzo, proponendo alcune possibili disposizioni in deroga alle normative di settore vigenti, da adottare ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO di approvare il documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti, denominato: *“Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19”*, **Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; con il quale il SGR ha espresso il **parere favorevole** ai sensi dell’art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del SGR, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti ed con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

RITENUTO necessario intervenire con provvedimento regionale contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., finalizzato ad autorizzare le attività di gestione dei rifiuti urbani come da **Allegato 1** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, che trovano applicazione dalla data della loro approvazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi **30 (trenta) giorni** necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (*con riserva di valutare le necessità di proroghe delle stesse in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica COVID-19*);

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VALUTATA pertanto, l’esigenza, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per gli addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei servizi di igiene pubblica;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22/11/2008, n. L 312, che individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti (GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312);

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la Direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

VISTA la Decisione della Consiglio 2003/33/CE del 19/12/2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell'art.16 e dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 "Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti", (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la Direttiva del 09/04/2002, "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, S.G., del 10.05.2002;

VISTO il D.lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte Quarta come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006" ed in particolare l'art. 191 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede:

"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, **ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti**, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e agli enti di governo d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi". Le ordinanze inoltre: "devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali."

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'Inquinamento in data 22.04.2016, prot.n.°0005982/RIN, recante: "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 178 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

VISTO il D.M. 27/09/2010 avente per oggetto: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;

VISTO il D.M. MATTM del 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/03/2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO il D.lgs. 26/06/2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, “Seveso III”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., in particolare:

- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 53 “Provvedimenti regionali straordinari”, comma 1, che prevede: “omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 191 del D.lgs. 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis”;
- l’art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, in particolare il comma 10, lett. c);

VISTA la L.R. 23.01.2018, n. 5 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”, per la parte applicabile, a seguito della Sentenza n. 28/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2 della stessa;

VISTO il DCR n. 110/8 del 02/07/2018 “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”;

VISTO il D.M. MATTM 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, prot.n. 0005982/RIN del 22.04.2016 recante: “Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;

VISTA L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto all’art. 4, co. 1) l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (cd. “A.G.I.R.”) e nelle more della sua effettiva operatività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- DGR n. 621 del 27/10/2017 avente per oggetto: “D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.lgs. 03/04/2006 n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015 n. 221 – L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. – DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo”;
- DGR n. 1227 del 27.11.2007 avente per oggetto: “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;
- DGR n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007”;
- DGR n. 806 del 05/12/2016: “Piano Regionale delle ispezioni Ambientali presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter”;
- DGR n. 660 del 14/11/2017 avente per oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizione in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;
- DGR n. 1192 del 04/12/2008, avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11, e 12” Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.” e s.m.i.;
- DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui

- all'art. 5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)" e s.m.i.;
- DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n°36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione direttive regionali" (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);

RITENUTO di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento:

- **D.lgs. 03.04.2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Seconda e Quarta;
- **D.lgs. 13.01.2003, n. 36** "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7;
- **D.lgs. 26/06/2015, n. 105** "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", Seveso III", nel caso sia applicabile;
- **D.M. 27/09/2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM del 05.02.1998** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM 08/04/2008** "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s.m.i.;
- **DPR 13/03/2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- **L.R. 19.12.2007, n. 45** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
- **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";
- **Autorizzazioni regionali vigenti** in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU - art. 208, AUA, RIP - artt. 214/216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;
- **Autorizzazioni comunali vigenti di Centri di Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.**, in relazione ai poteri dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi ed illustrata nel documento **Allegato** al presente provvedimento, parte integrale e sostanziale dello stesso,

RITENUTO di autorizzare ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. le attività tecnico-gestionali dei rifiuti urbani con le modalità previste nell'**Allegato** al presente provvedimento, parte integrale e sostanziale dello stesso, denominato: "**Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19**";

RITENUTO che le disposizioni di cui al **punto I)**, trovano applicazione dalla data della loro approvazione, anche nelle "Zone Rosse COVID-19", hanno una durata pari a **3 (tre) mesi** e comunque cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza sanitaria, come da provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;

RITENUTO di prevedere che i soggetti interessati, titolari di autorizzazioni regionali di impianti di smaltimento e piattaforme, nonché i Sindaci dei Comuni titolari dei Centri di Raccolta, interessati dagli stoccaggi temporanei, comunichino al Servizio Gestione Rifiuti, l'attivazione dei servizi dedicati alle utenze per il ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati da COVID-19;

PRESO ATTO ai sensi dell'art. 191, co.3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e s.m.i. e dell'art. 53, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. delle **disposizioni tecnico-sanitarie di cui alla nota prot.n. 7198 del 04/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità**, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono stati emanati alcuni indirizzi riguardanti la fase di raccolta dei rifiuti urbani e fornito alcune raccomandazioni di natura comportamentale e procedurale indirizzate rispettivamente ai cittadini ed agli operatori del servizio pubblico; le stesse sono integralmente richiamate ed è fatto obbligo a chiunque di osservarle, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

SENTITI il Presidente e il Direttore dell'ANCI Abruzzo, nonché la Direzione della Confservizi Abruzzo, Rappresentanti di Consorzi Intercomunali e loro Spa, ... etc;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il parere dell'ARTA Abruzzo (e-mail del 21/03/2020 agli atti del SGR), su richiesta del SGR (e-mail del 19/03/2020 con cui è stato inviato il quadro delle proposte tecnico-gestionali e loro s.m.i.);

RITENUTO che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;

RITENUTO di demandare al Servizio Gestione Rifiuti le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale degli indirizzi operativi di cui al **punto I**), previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza del presente provvedimento con i programmi dello stesso;

RILEVATO che non risultano elementi ostativi all'emanazione del presente provvedimento;

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

ORDINA

1. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, co. 1 della L.R. 45/07 e s.m.i., l'applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute negli "**Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19**", come da **Allegato I** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PREVEDERE** che le disposizioni di cui al **punto I**), trovano applicazione dalla data della loro approvazione, anche nelle "Zone Rosse COVID-19", hanno una durata pari a **3 (tre) mesi** e comunque cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza sanitaria, come da provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;
3. di **DISPORRE** che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
4. di **RISERVARSI** in relazione all'emanazione di nuove disposizioni tecnico-gestionali riferite alla gestione dei rifiuti urbani e/o speciali connesse all'emergenza COVID-19 e/o la sottoscrizione di specifici accordi interregionali ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'adeguamento del presente provvedimento;
5. di **DEMANDARE** al Servizio Gestione Rifiuti, con disposizioni dirigenziali, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare per gli eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale degli indirizzi operativi di cui al **punto I**), previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente;
6. di **COMUNICARE** il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, all'ARTA - Direzione Generale; sarà notificato alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni abruzzesi, al Presidente dell'AGIR, alle Province abruzzesi, ai Consorzi Intercomunali e/o Spa ed alla Confservizi Abruzzo;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per intero sul sito web della Regione Abruzzo.

L'Aquila, _____

IL DIRIGENTE REGIONALE

(Dott. Franco Gerardini)

(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Ing. Pierpaolo Pescara)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(On. Marco Marsilio)

(f.to digitalmente)

ALLEGATO 1



**INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO
EMERGENZA COVID-19**

PREMESSA

La Regione Abruzzo è interessata da criticità di carattere sanitario e ambientale in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica creatasi a seguito del diffondersi sul territorio regionale del virus COVID 19. Le presenti linee di indirizzo sono emanate al fine di attuare un adeguato contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19, chiarire alcuni aspetti relativi a:

- Modalità di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), prodotti da utenze domestiche COVID-19;
- Autorizzazioni ed esercizio in deroga alle normative vigenti, di impianti autorizzati nel territorio regionale delle filiere dello stoccaggio, trattamento/recupero e smaltimento rifiuti urbani;

secondo nuove, urgenti e temporanee prassi operative, da applicare su tutto il territorio regionale, comunque improntate su principi di precauzione, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Si segnala che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e s.m.i., tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" è compresa la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

Pertanto, la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183, lett. n) e o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale regionale, ferme restando le indicazioni riportate nella nota dell'ISS richiamata di seguito al **punto 1.1)** del presente documento.

Si vuole evidenziare che gli indirizzi operativi di cui al presente documento sono applicabili anche nelle cd. "Zone Rosse - COVID-19", istituite per i territori interessati con apposite Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale (O.P.G.R.), pubblicate sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

1. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE**1.1 INDIRIZZI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**

Si richiamano nel presente documento le disposizioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con **nota prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020** (agli atti del SGR) ed il **parere favorevole con raccomandazioni dell'ARTA Abruzzo con e-mail del 21/03/2020**. L'ISS, con la nota citata (agli atti del SGR), riguardo i rifiuti prodotti dalle utenze domiciliari e riferiti all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha inteso individuare due macro-categorie e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove **soggiornano soggetti positivi al tampone**, in isolamento o in quarantena obbligatoria.
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove **non soggiornano soggetti positivi al tampone**, in isolamento o in quarantena obbligatoria.

La nota dell'ISS costituisce il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per i rifiuti di cui al **punto 1)** la situazione ideale sarebbe quella di riferirsi al **DPR n. 254/2003** "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che all'art. 2, co. 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per: " ... (punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" .. (lettera 2a) "i rifiuti che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati". Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano **soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR n. 254/2003. In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del DPR stesso e nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto di seguito riportato:

- all'**art. 9** "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati", comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuate utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione";
- all'**art. 15** "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

In merito, sono state valutate dal SGR le criticità che si riscontrano per l'attuazione della procedura sopra descritta, dettate dall'attuale peculiarità della situazione regionale nel comparto della gestione dei rifiuti urbani, così sintetizzabili:

- la regione non è dotata di un impianto di incenerimento per rifiuti urbani indifferenziati **EER 2003001**. In regione era autorizzato un impianto di incenerimento per rifiuti sanitari (Atessa - CH), che è stato recentemente dismesso. E' attualmente autorizzato ed è in esercizio un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari (Atessa - CH) e sono autorizzati impianti per il deposito/smaltimento/recupero di rifiuti sanitari;
- i comuni svolgono servizi di raccolta dei rifiuti urbani con sistemi diversi: **domiciliari e/o stradali**, tramite Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, Aziende *in house*, Operatori privati, .. etc;
- non tutti i territori provinciali sono adeguatamente attrezzati con impianti di trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani;
- vi è attualmente un'assenza di contratti in essere da parte dei gestori dei servizi pubblici dei rifiuti urbani con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi.

1.2 INDIRIZZI DEL DIPARTIMENTO SANITA'

Con **nota prot.n. 54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità - Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria** (agli atti del SGR), sono state dettate nuove indicazioni e chiarimenti in relazione all'emergenza COVID-19, e che in particolare, si prevede per l'eliminazione dei rifiuti: " .. i rifiuti devono essere trattati e eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291)."

1.3 INDIRIZZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE

RIFIUTI

Il **Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 73924 del 12/03/2020** in relazione al diffondersi sul territorio regionale del virus COVID-19, ha dettato primi indirizzi operativi ai Comuni, all'ANCI regionale, ai Consorzi Intercomunali e/o loro Spa ed ai Gestori dei servizi pubblici d'igiene urbana, in particolare prevedendo che siano:

- forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti quotidianamente a seguito dell'aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;
- emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il "prelievo dei rifiuti urbani" da utenze eventualmente interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in attuazione di specifiche disposizioni delle competenti Autorità sanitarie;

- previste delle intensificazioni dell'attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati quotidianamente sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce;
- verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità competenti, delle attività di "front/office" amministrativo delle aziende di igiene ambientale.

Al fine di favorire una rapida e puntuale comunicazione di tutto ciò che riguarda la Gestione dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo è stata predisposta una pagina web sul sito della Regione Abruzzo per la massima diffusione e conoscenza dei relativi provvedimenti:

<http://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-raccolta-dei-rifiuti>

1.4 NORME NAZIONALI DI RINVIO DI ADEMPIMENTI DI SETTORE

Si segnala che in tema di rifiuti, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il **D.L. 17 marzo 2020, n. 18** "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che all'art. 107 e 113), **prevede che sono prorogati al 30 giugno 2020:**

- la scadenza per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo. In capo ai comuni correva l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e di approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti e le aliquote della TASI entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (fissato al 31 marzo). Il Decreto appena approvato prevede la possibilità per i comuni di derogare a tale obbligo, approvando le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti ed i costi determinati è ripartito, a decorrere dal 2021, in tre anni.
- il termine, previsto per il 30 aprile, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), prevedendo che ciò non inciderà sulla elaborazione dei dati da parte di ISPRA.
- il termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e, conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- il termine, previsto per il 30 aprile 2020, per la comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE delle quantità di rifiuto trattate.
- il termine, previsto per il 30 aprile, per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con **Deliberazione ARERA del 12/03/2020, n. 59/R/COM** "*Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*", all'Art. 2 "*Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*" è stato disposto: "omissis ..

- 2.1 *E' differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.*
- 2.2 *E' conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui al comma 11.1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR. .. omissis";*

Ai provvedimenti suddetti si chiede di dare massima attenzione.

2. **DISPOSIZIONI TECNICO-GESTIONALI PER ALCUNI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLA FASE EMERGENZIALE DA COVID-19**

Si premette che, inizialmente, il Capo Dipartimento Protezione Civile OCDPC n. 630/2020, Angelo Borrelli, con nota prot.n. 0229417 del 17/03/2020 (*Tutela dei dati personali*), ha: "omissis .. *pregato i Presidenti delle Regioni di sospendere l'invio dei dati alle Amministrazioni comunali.*"

Successivamente, con **nota prot.n. COVID/0015112 del 19/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile**, (agli atti del SGR), avente per oggetto: "**Emergenza COVID 19 - Tutela dei dati personali**", è stato comunicato che: "omissis ... *l'invio dei dati personali ai Comuni è necessario per*

garantire la doverosa assistenza alla popolazione bisognevole, .. omissis .. provvedere direttamente all'inoltro dei dati direttamente ovvero indirettamente per il tramite della Prefettura territorialmente competente. .. omissis"; Pertanto, i dati personali inerenti le misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'art. 14 del D.L. 09/03/2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", secondo le modalità di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2, lett. i) del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation)", in vigore dal 25/05/2018.

2.1 RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Si ritiene necessario che i rifiuti prodotti dalle utenze di cui al presente capitolo, siano gestiti nel rispetto di indicazioni sanitarie, al fine di assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus.

Il conferimento diretto in impianti di incenerimento, per i rifiuti urbani indifferenziati, è, per le caratteristiche di processo di tali impianti, il più sicuro dal punto di vista dell'abbattimento della presenza del virus e il più tutelante per gli operatori addetti a tale settore, in quanto riduce al minimo il passaggio da diversi impianti, ma anche altri trattamenti tra cui il TMB possono essere effettuati assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Infatti, la stessa nota ISS prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, prevede che: "ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso".

Preliminarmente si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno **due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica**, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Le ASL, fatti pervenire i dati al Sindaco del Comune, secondo le modalità definite dalle stesse, delle utenze domiciliari riferite ai *punti 1) e 2)* di cui alla nota dell'ISS prot.n. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020 (es. *nominativo/i assistito/i interessato/i, n. telefono, n. civico e piano, durata dell'esigenza*), con il presente provvedimento si dispone che:

- a) Il Sindaco (*Autorità Sanitaria e di Protezione civile che istituisce il COC*), attivi il COC e con esso le 9 Funzioni di supporto del Metodo AUGUSTUS (*tali funzioni potranno essere attivate tutte o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'emergenza, ai fini della definizione delle zone infette soggette a particolare protezione per evitare la diffusione del contagio*); comunica al Gestore del Servizio di igiene urbana i suddetti dati della/e utenza/e in isolamento o quarantena domiciliare e d'intesa con le utenze dedicate predisporre le modalità di raccolta "dedicata" dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla stessa/e «v. *disposizioni per gestione rifiuti COVID19 da parte degli utenti interessati di cui alla nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020 e successivi punti b) e c) del presente provvedimento*»;
- b) Il Gestore, **organizza un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente informato e formato, munito di tutti i DPI necessari**. Gli addetti, previo contatto telefonico, consegneranno il Kit alle utenze per il ritiro domiciliare dei rifiuti (es. *sacchi di dimensioni minori per il contenimento dei rifiuti indifferenziati giornalieri e sacchi più robusti all'interno dei quali saranno posizionati i primi, nastro adesivo e bidoni/cassonetti della spazzatura da 120/660 litri provvisti preferibilmente di lucchetto, contenitore modello per raccolta rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, . etc.*, come da indicazioni di cui alla **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020** e/o secondo le modalità in sicurezza concordate con il Gestore. I contenitori dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), saranno svuotati con cadenza di almeno **2 volte alla settimana (bi-settimanale)** e/o a chiamata laddove richiesto da specifiche esigenze di carattere sanitario e di sicurezza degli operatori; comunque secondo le disposizioni emanate dal Gestore sentito il Sindaco del Comune. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, il Gestore

- provvede alle operazioni di pulizia e sanificazione dei mezzi dedicati al trasporto dei rifiuti provenienti dai locali e luoghi sopra indicati (v. *Capitolo 2.3*).
- c) Le utenze “dedicate” saranno informate telefonicamente e con la opportuna consegna di un vademecum da parte degli operatori dei servizi di raccolta, sulle modalità di conferimento di tutti i rifiuti prodotti in modalità indifferenziata, **e sospendono temporaneamente la raccolta differenziata (RD)**, (es. *istruzioni su posizionamento per accesso agevole per gli operatori del bidone/cassonetto, riempimento e chiusura dei sacchi, loro posizionamento orario e modalità di conferimento nei contenitori dedicati, adozione di ogni precauzione utile ad evitare la diffusione all'esterno dell'abitazione dell'infezione, .. etc.*). Le utenze domiciliari interessate dovranno effettuare - quotidianamente - un'idonea disinfezione dei contenitori utilizzati.
- d) I rifiuti urbani indifferenziati saranno raccolti con “**mezzi dedicati**”, preferibilmente dotati di satellitare del Gestore, gestiti secondo le seguenti opzioni prioritarie:
1. trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a trattamento in impianti regionali individuati di sterilizzazione di rifiuti sanitari e/o in impianti che avviano gli stessi all'incenerimento che, con il presente provvedimento, nel caso ricorrono le condizioni e previa verifica da parte dei Gestori delle compatibilità tecnico-impiantistiche degli stessi, sono autorizzati, in deroga alle autorizzazioni vigenti, a ricevere e gestire i rifiuti EER 200301. I Gestori provvederanno, nel caso attivino le suddette operazioni autorizzate in deroga, ne danno tempestiva comunicazione alla Regione ed all'ARTA - Direzione Centrale specificando le modalità gestionali.
 2. in caso di impossibilità ad adempiere come da **punto 1**) nel territorio regionale, anche nelle more da parte della Regione della sottoscrizione di eventuali accordi interregionali ai sensi dell'art. 182, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere conferiti agli impianti regionali in esercizio di Trattamento Meccanico Biologico (a seguito dell'effettuazione precauzionale per i rifiuti interessati del periodo di quarantena di almeno 9 gg - v. lett. f) e nei quali si deve garantire la normale igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bio-essiccazione o bio-stabilizzazione).
 3. in caso di impossibilità ad adempiere alle condizioni di cui alla **punto 2**), i rifiuti saranno trasportati e direttamente conferiti, previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, a smaltimento presso i siti di discariche regionali in esercizio utilizzate per il conferimento dei rifiuti urbani, senza alcuna preventiva operazione di trattamento preliminare, posti preferibilmente in cella mono-dedicata e limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei *big-bags*, in deroga all'art. 6 e art. 11, co. 3 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., Deve essere garantita la immediata ed efficace copertura giornaliera dei rifiuti con un idoneo strato di terreno, tale da evitare ogni forma di dispersione eolica e il dilavamento, ridurre le emissioni odorigene, evitare che uccelli e roditori possano accedere ai rifiuti;
- e) I rifiuti urbani indifferenziati di cui al presente capitolo, sono classificati con il codice **EER 200301**. Gli stessi, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, dovranno essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione e rendicontazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento (es. *tempistiche degli operatori, numero dei mezzi impiegati, costi di raccolta, trattamento e smaltimento, costi sanificazione dei mezzi e contenitori, costi attrezzamento degli stoccaggi temporanei e per le attività monitoraggio, DPI per gli operatori, .. etc.*). Gli stessi saranno riportati sull'applicativo regionale O.R.SO. per essere identificati come Frazioni Neutre.
- f) I Gestori dei servizi pubblici, sentiti i Sindaci interessati, al fine di rendere più efficiente ed economica la gestione della “*filiera dedicata*”, possono anche consorziarsi, cooperare tra loro; è data altresì, in caso di necessità, di effettuare preliminarmente alla destinazione finale dei rifiuti, nell'ambito delle operazioni di raccolta, il “temporaneo raggruppamento” dei rifiuti, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti, in appositi cassoni scarrabili, a tenuta e coperti, in modo da contenere le emissioni odorigene e la dispersione di colattici, collocati all'interno di aree recintate nelle disponibilità dei gestori affidatari del servizio (es. *Piattaforme, Centri di trasferimento, Siti di deposito preliminare D15, .. etc.*), le quali devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate. Nei siti individuati per il temporaneo raggruppamento (*l'ubicazione e l'attivazione dei siti saranno comunicati dal Gestore al SGR*), i rifiuti dovranno permanere per un periodo precauzionale di quarantena di almeno 9 gg al fine di disattivare la relativa carica virale, come evidenziato nella nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020.

2.2 RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE NON SOGGIORNANO SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

Le utenze di cui al punto 2) della **nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020** ovvero dove **non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**, i servizi di ritiro saranno gestiti secondo le indicazioni di cui alla nota stessa. Ovvero, si manterranno le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, **non interrompendo la raccolta differenziata**, anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani. Per i rifiuti indifferenziati verranno adottate le cautele indicate dall'ISS e richiamate nella presente nota. I rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione.

A scopo cautelativo **rotoli di carta, mascherine e guanti dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati**. Anche per questi ultimi si utilizzeranno due sacchetti uno dentro l'altro, raccomandando un'adeguata chiusura degli stessi senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e smaltirli come da procedure definite dal Gestore o già in vigore (*esporli fuori dalla propria porta/abitazione negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada*).

2.3 RACCOMANDAZIONI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Agli operatori del settore dell'igiene ambientale che eseguono la raccolta ed il trasporto, si raccomanda che siano:

- adeguatamente formati ed informati;
- dotati dei DPI necessari e devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione periodica dei mezzi e delle divise

Pertanto, ferme restando le cautele individuate dalla nota ISS per garantire la tutela del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani, si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine adeguate (filtranti facciali) es. FFP2 o FFP3 (*in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda*). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili), che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, .. etc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: *a base di alcol almeno al 75% v/v*) in confezione spray.

Il trattamento presso gli impianti TMB, deve essere effettuato assicurando la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini. Pertanto, ferme restando le indicazioni sopra riportate per tutti gli operatori del settore, per gli impianti che trattano rifiuti con codice **EER 200301** (rifiuti urbani non differenziati) sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare:

- sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti;
- siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS;
- siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti.
- siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, garantendo la massima tutela per i lavoratori ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto.

2.4 RACCOMANDAZIONI PER I VOLONTARI

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti non positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando norme comportamentali:
 - utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati;
 - non prelevare sacchetti aperti o danneggiati;
 - gettare il sacchetto come da procedure in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ED ESERCIZIO DI IMPIANTI AUTORIZZATI

L'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus COVID-19 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni (*anche ai sensi del Regolamento 14/06/2006, n. 1013 relativo alla spedizione dei rifiuti*), per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale, per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione degli stessi, nonché superare questo momento di criticità del sistema, vista la dotazione impiantistica sull'intero territorio regionale, assicurando maggiore flessibilità rispetto all'utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti.

Nel presente capitolo sono disposte specifiche deroghe normative, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle disposizioni nazionali e/o regionali vigenti, per prevenire eventuali criticità ambientali e garantire continuità delle attività in corso di svolgimento, individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività e per tutti gli operatori del settore.

Il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte Quarta come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.lgs. 152/2006" prevede in particolare all'art. 191 "**Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi**" che prevede:

*"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, **ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti**, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e agli enti di governo d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi". Le ordinanze inoltre: "devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali."*

Inoltre, si intendono richiamare con questo provvedimento, alcune missive pervenute al SGR da parte del Presidente dell'AGIR, della SMEA, dell'ANCI regionale, della Confservizi Abruzzo, di Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, Comuni, Operatori e Consorzi del settore, . etc., con le quali sono stati richiesti chiarimenti e segnalate problematiche inerenti la gestione delle singole filiere di rifiuti e per le attività da organizzare in riferimento alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti da utenze COVID-19 (note agli atti del SGR).

3.1 NORMATIVE E AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONI VIGENTI DA DEROGARE

Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani, organizzato a livello nazionale nel rispetto del D.lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che le autorità competenti realizzino la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro. A seconda del modello di gestione adottato sul territorio e dalle disponibilità impiantistiche presenti nei diversi territori, i rifiuti urbani raccolti dai gestori locali vengono avviati, per le frazioni recuperabili, ad impianti di recupero di materia, anche previo stoccaggio intermedio in Piattaforme autorizzate, Centri di trasferta, Messa a recupero

(R13).. etc., per i rifiuti urbani indifferenziati ad impianti di Trattamento Meccanico e/o Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e successivamente, ad eventuale recupero energetico (R1) o, per rifiuti non altrimenti riciclabili, a smaltimento finale in discarica (D1), eventualmente previo Deposito preliminare (D15).

Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, attraverso misure finalizzate a garantire una maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

Le seguenti disposizioni trovano applicazione per il periodo di 3 (tre) mesi dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi 30 (trenta) giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti:

- a) Smaltimento in discarica (D1) di rifiuti urbani indifferenziati, derivanti da raccolte differenziate di utenze di cui al **Capitolo 2.1** del presente provvedimento, in deroga agli artt. 6, 7 e 11 del D.lgs. 36/2003 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui al D.M. 27/09/2010, sono ammessi allo smaltimento in discarica senza preventivo pre-trattamento;
 - in deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i limiti previsti dalla tabella 5 del DM 27 settembre 2010 per il parametro DOC e la nota (*) non si applicano ai rifiuti individuati dal codice 190805 dell'elenco europeo dei rifiuti.
 - su istanza del gestore dell'impianto di discarica, al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, può essere concessa la modifica dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.
- b) Deposito temporaneo, Messa in riserva (R13) e Deposito preliminare (D15) con le seguenti condizioni:
 - o rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi della Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. I titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare, rispettivamente, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 05 febbraio 1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005. I titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi di tali deroghe inviano apposita Comunicazione in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga. Tale comunicazione deve essere inviata a: Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o iscrizione, Prefettura, ARTA - Direzione Centrale e ARTA - Distretto provinciale territorialmente competente, Vigili del fuoco.
 - o garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, i limiti individuati dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il **deposito temporaneo** di rifiuti, sono raddoppiati, fermo restando il limite temporale massimo che non può avere durata >18 mesi.
- c) Operazioni di conferimento e gestione dei rifiuti con codice **EER 200301** in impianti di deposito e/o trattamento di rifiuti sanitari; che possono, solo in caso di effettiva necessità e previa comunicazione al SGR ed ARTA Abruzzo, procedere allo smaltimento in impianti terzi autorizzati con operazioni **D9** o **D10**, nonché per i rifiuti che giungono agli stessi impianti in operazione **D9** invece che in **D15**.
- d) Formulari di trasporto: la trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 193 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., può essere effettuata tramite PEC.
- e) Rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono classificati come rifiuti urbani (**EER 200301**), in deroga alle ordinarie modalità di raccolta, e devono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato. In deroga alle ordinarie modalità di raccolta, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, fazzoletti,

etc.) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, prodotti da unità domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato.

- f) I Sindaci sono autorizzati, per eventuali esigenze urgenti ed indifferibili, ad emanare ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di autorizzare speciali forme di gestione dei rifiuti compreso l'aumento della capacità annua di stoccaggio e quella istantanea, nel limite massimo del **20%** nei Centri di Raccolta di cui al D.M. MATTM 08/04/2008 e s.m.i.

Pertanto si individuano, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., le disposizioni che sono temporaneamente derogate per la durata del presente provvedimento:

- **D.lgs. 03.04.2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Seconda e Quarta;
- **D.lgs. 13.01.2003, n. 36** "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare gli artt. 6, 7 e 11;
- **D.lgs. 26/06/2015, n. 105** "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose", Seveso III", nel caso sia applicabile;
- **D.M. 27/09/2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM del 05.02.1998** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;
- **D.M. MATTM 08/04/2008** "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s.m.i.;
- **DPR 13/03/2013, n. 59** "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- **L.R. 19.12.2007, n. 45** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
- **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento";
- **Autorizzazioni regionali vigenti** in possesso dei titolari/gestori di impianti di stoccaggio, trattamento/recupero/smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, nonché di impianti di trattamento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, interessati dal presente provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA, AU - art. 208, AUA, RIP - artt. 214-216); qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle previste nel presente provvedimento;
- **Autorizzazioni comunali vigenti di Centri di Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.**, in relazione ai poteri dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

CONCLUSIONI

Con il presente documento denominato: "**Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19**", ritenuto necessario adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite dall'ISS, tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, **il SGR preso atto della nota ISS prot.n. 7198 del 04/03/2020 e del parere dell'ARTA Abruzzo di cui all'e-mail del 21/03/2020, esprime il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.** per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Si propone che le presenti disposizioni trovino applicazione per il periodo di **3 (tre) mesi** dalla data della loro approvazione e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria disposto dalle Autorità nazionali, oltre i successivi **30 (trenta) giorni** necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini
(f.to digitalmente)

Documento firmato
da:
GERARDINI FRANCO
22.03.2020 18:31:20
UTC



Istituto Superiore di Sanità

Protocollo generale I.S.S.

A00-ISS 12/03/2020 0008293



Prot. N. _____ Class: PRE 16.00 _____ 1

Roma,

VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TELEFONO: 06 49901
TELEFAX: 06 49387118
[http: //www.iss.it](http://www.iss.it)

Risposta al N. 7198 del 04/03/2020

Allegati _____

Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria
c.a. Dott. Claudio D'Amario
dgprev@postacert.sanita.it

Oggetto: Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare – RICHIESTA PARERE

In relazione alla richiesta in oggetto, si trasmettono i seguenti elementi di valutazione.

Le presenti linee di indirizzo si basano sulle evidenze ad oggi note per quanto concerne la trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, ottemperando all'esigenza di dettare modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 Marzo 2020.

Al momento non è noto il tempo di sopravvivenza in un rifiuto domestico/urbano dei coronavirus in generale, e di SARS-CoV-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del rischio da parte della popolazione italiana ed anche tra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani.

Tuttavia, si deve considerare che i virus provvisti di involucro pericapsidico (envelope) - come il SARS-CoV-2 - hanno caratteristiche di sopravvivenza inferiori rispetto ai cosiddetti virus "nudi" (senza envelope: per esempio virus enterici), e quindi sono più suscettibili a fattori ambientali (temperatura, umidità, luce solare, microbiota autoctono, pH, ecc.) e a trattamenti di disinfezione.

Pertanto, limitatamente a quanto noto al momento attuale, si può ipotizzare che il virus SARS-CoV-2 si disattivi, per analogia con altri virus con envelope, in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità. Generalmente altri coronavirus (es. SARS e MERS)¹ non sopravvivono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata, per 24 ore), rispetto ad esempio al cotone.

Nel presente documento viene considerata la gestione di due tipi di rifiuti, e precisamente:

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Per i rifiuti di cui al punto 1 la situazione ideale sarebbe riferirsi al D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che nell'art. 2 definisce:

comma 1 "Ai fini del presente regolamento si intende per:"

punto d "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"

lettera 2a) "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati".

Pertanto, i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal D.P.R. 254/2003.

In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato

all'art. 9 "Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati"

comma 5 "Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, ... devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibile, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione",

e come riportato

¹ Kampf et al. Journal of hospital Infection (2020)

all'art. 15 *“I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”*,

Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso.

Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena non possa far smaltire il rifiuto, conferendolo agli appositi contenitori, si raccomanda di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato dagli Enti preposti.

Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando

guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- ✓ la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti di lavoro a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- ✓ la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, che difficilmente possono essere sanificati, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- ✓ sanificazione e disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc, più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono causare spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. E'consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

Poiché esistono sul territorio iniziative di volontariato atte a sostenere le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie, si raccomanda quanto segue:

- 1) i volontari non possono prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
- 2) nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria i volontari possono prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando nome comportamentali: i) utilizzare guanti monouso, che successivamente all'uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati; ii) non prelevare

sacchetti aperti o danneggiati; iii) gettare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell'indifferenziato o contenitore condominiale).

I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso.

Gli operatori della raccolta dei rifiuti devono comunque attenersi alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili.



IL PRESIDENTE



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it